



TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n.2634/2020 RG, decisa all'udienza del 8/11/2023, promossa da

DI NICHILLO MARIA GRAZIA, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dagli avv. Oliva Andrea e Centonze Chiara

Ricorrente

C O N T R O

INPS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Graziuso Salvatore, R. Vestini e A.P. Ciarelli

Resistente

Oggetto: indennità di disoccupazione DIS-COLL

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27/2/2020, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver prestato attività lavorativa, con contratto di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, in favore della società Progetto Vendita s.r.l. dal 27/08/2008 al 8/01/2019 e in favore della società Power Selling srl dal 26.11.2018 al 8.01.2019; che a seguito della cessazione del rapporto, aveva presentato in data 16/1/2019 domanda di "indennità di disoccupazione DISCOLL" (n. 6082805200103); che in data 16/10/2019 l'I.N.P.S. aveva comunicato la reiezione della domanda adducendo la mancanza di contributi per la concessione della prestazione in oggetto. La ricorrente concludeva chiedendo accertare il riconoscimento del proprio diritto all'indennità di disoccupazione DIS-COLL. prevista dall'art. 15 d. lgs. n°22/2015 come modificato ed integrato dall'art. 7 della legge n°81/2017, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della prestazione maggiorata di accessori. Si costituiva in giudizio l'INPS che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.

All' odierna udienza la causa è stata decisa con la presente sentenza.

Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.

L'INPS contesta il diritto di parte ricorrente perchè nell'estratto contributivo non risulta accreditata nella gestione separata la contribuzione richiesta dalla legge per la liquidazione della prestazione, non risultando il versamento della contribuzione dovuta per alcuni periodi durante i quali la ricorrente ha tuttavia reso la propria attività.

Dalla documentazione allegata emerge non sussistere l'accredito di tre mensilità di contribuzione nella Gestione Separata presso l'INPS nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal rapporto di collaborazione e l'evento stesso. La prestazione oggetto del ricorso è stata pertanto respinta poiché dall'estratto conto non risultano i 3 mesi accreditati nel periodo 01/01/2018 al 08/01/2019 per mancato versamento dei contributi (v. prospetto INPS contributi da verificare inserito nell'estratto contributivo lavoratori parasubordinati).

Ritiene il giudicante, che gli argomenti addotti dall'istituto resistente siano condivisibili, non potendosi ritenere operante nella specie il principio della automatismo delle prestazioni previsto dall'art. 2116 c.c. secondo cui le prestazioni previdenziali (sia quelle temporanee che quelle pensionistiche) sono dovute al prestatore di lavoro anche quando il datore non ha versato i contributi all'Ente previdenziale verso il quale era tenuto.

Tale disposizione, infatti, prevede che il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni si intende verificato anche quando i contributi non siano stati effettivamente versati ma risultino dovuti trasferendo sull'ente previdenziale il rischio dell'inadempimento contributivo.

L'orientamento costante della Suprema Corte (cfr. tra le tante 18830/2014) ha escluso l'applicabilità del principio di automatismo delle prestazioni nei regimi previdenziali dei rapporti di lavoro autonomo (commercianti e liberi professionisti), in cui l'obbligo di pagamento dei contributi grava sullo stesso lavoratore il quale ha la responsabilità di versare i contributi e sul quale, inevitabilmente, non può che ricadere la conseguenza dell'eventuale omesso versamento.

Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha escluso espressamente l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni con specifico riferimento ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti

alla gestione separata evidenziando che "Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva. Qualora il committente abbia omissso il pagamento dei contributi dovuti, il collaboratore ha la facoltà di dichiarare all'INPS di assumere in proprio il debito relativo alla parte del contributo accollata al suo committente, salvo rivalersi nei confronti di costui per i danni, o, in alternativa, di agire nei confronti del committente per il risarcimento dei danni ex art. 2116, comma 2, c.c. ovvero di esercitare l'azione di cui all'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 (v Cass 11430 del 30.04.2021; conforme Cass 24753/2022 e Cass 8789/2022)". Sulla scorta delle suesposte considerazioni il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c., non può estendersi anche ai lavoratori parasubordinati.

In considerazione di quanto sopra dedotto, ritiene il giudicante che non sussistano i requisiti di legge per il riconoscimento del diritto della ricorrente alla indennità di disoccupazione di cui all'art. 15 d.lgs. n°22/2015,

Atteso il mutamento giurisprudenziale nella materia trattata le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 27.2.2020 da Di Nichilo Maria Grazia nei confronti dell'I.N.P.S., così decide:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) Compensa le spese processuali

Lecce, lì 8/11/2023

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.ssa Francesca Costa